



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI**

E IL TRASPORTO INTERMODALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 2

PROT. N. 14998/23.30

Roma, 13.2.2009

Alle Direzioni Generali Territoriali  
Loro Sedi

All'Assessorato ai Trasporti  
della Regione Siciliana  
Via Notarbartolo, 9  
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Motorizzazione Civile  
Lungoadige S. Nicolò, 14  
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di  
Bolzano-Alto Adige – Rip.ne 38  
Via Crispi, 8  
BOLZANO

e p.c.

Al Ministero dell'Interno  
Roma

All' Assogas Liquidi  
ROMA

All' Assogasmetano  
Via della Zecca, 1  
40121 BOLOGNA

Al Consorzio Ecogas  
ROMA

Al Consorzio NGV System Italia  
MILANO

Alla Federmetano  
BOLOGNA

OGGETTO: Veicoli alimentati a GPL o CNG.

Pervengono diversi quesiti concernenti la possibilità di circolare con un veicolo, sul quale sia stato installato un impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale (CNG), in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione (art. 78, Codice della strada).

Nel merito si argomenta quanto segue.

Com'è noto, un impianto di trasformazione del sistema di alimentazione dei motori degli autoveicoli in GPL o CNG è costituito da una catena funzionale di componenti (serbatoio, valvole, riduttore di pressione, attuatore, etc.), preventivamente omologati, in base a regolamenti internazionali, ovvero in conformità a disposizioni nazionali.

L'installazione sui veicoli degli impianti di trasformazione in parola soggiace a specifiche prescrizioni tecniche.

La visita e prova, effettuata a norma del citato art. 78, com'è noto, finalizzata alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, si espleta, in estrema sintesi, attraverso una serie di verifiche: effettuazione preventiva della prova di tenuta delle tubazioni, conformità dei componenti installati, rispetto delle prescrizioni di montaggio.

E' intuitivo che l'uso dell'impianto non può che essere subordinato all'esito positivo di tali accertamenti.

Tuttavia, si osserva che un impianto di alimentazione GPL o CNG non incide sul sistema di alimentazione originario del veicolo e, tra l'altro, in assenza di alimentazione GPL o CNG è sempre assicurato il funzionamento del veicolo con l'originario sistema di alimentazione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che possa essere consentita la circolazione di un veicolo al quale sia stato installato un impianto di alimentazione GPL o CNG, in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, alle seguenti condizioni:

- 1) l'impianto sia stato installato da una ditta autorizzata;
- 2) il veicolo circoli solo ed esclusivamente con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i GPL o CNG vuoto/i;
- 3) sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l'aggiornamento della

carta di circolazione, presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile (UMC).

Conseguentemente, durante la sua circolazione, a bordo del veicolo dovranno essere tenuti, tra gli altri, i seguenti documenti:

- 1) la consueta dichiarazione della Ditta installatrice dell'impianto di alimentazione GPL o CNG (vedasi, a seconda dei casi, allegato II circolare n. 3092-MOT2-C del 26.9.2005, allegato II alla circolare n. 1671/4102 del 22.5.2001, allegato III circolare prot. 4043-MOT2/C del 21.11.2002) riportante in calce la seguente annotazione :"**avvertenza: fino all'esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l'impianto di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i**". L'avvertenza deve essere completata con la firma, per presa visione , dell'intestatario del veicolo;
- 2) la "COPIA DICHIARANTE" della domanda di aggiornamento della carta di circolazione (redatta sul modulo TT 2119 e registrata presso il competente UMC) riportante nel retro l'annotazione della prenotazione della visita e prova con l'indicazione della data e del luogo ove la stessa verrà effettuata.

Infine, si ritiene opportuno specificare che, a parere di quest'Amministrazione, il mancato rispetto di una delle condizioni sopra riportate comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 78 del Codice della strada nel caso in cui un veicolo, al quale sia stato installato un impianto di alimentazione GPL o metano, circoli in attesa della prescritta visita e prova.

Si pregano le Direzioni Generali Territoriali di assicurare la diffusione della presente nota agli Uffici coordinati.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Maurizio VITELLI)

SN